



**UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI**
della Conferenza Episcopale Italiana

Agenda della settimana

16 marzo 2021

Maternità surrogata e fecondazione eterologa: due pronunce della Corte costituzionale

Lo scorso 9 marzo la Corte costituzionale ha pubblicato le motivazioni delle sentenze nn. 32 e 33 con le quali si è pronunciata su due questioni di legittimità riguardanti la tutela dei figli di coppie omosessuali, nati rispettivamente a seguito di fecondazione eterologa e di maternità surrogata. In entrambi i casi la Corte ha ritenuto le questioni di costituzionalità inammissibili e ha sollecitato un intervento del legislatore, al fine di individuare adeguate forme di tutela dei figli.

In particolare, la prima questione, sollevata dal Tribunale di Padova, riguardava la legittimità degli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell'articolo 250 del codice civile, nella parte in cui non consentono l'attribuzione al figlio nato mediante tecnica di procreazione assistita eterologa, praticata all'estero da due donne, dello status di figlio anche nei confronti della c.d. "madre intenzionale", che abbia prestato il consenso alla fecondazione, quando non vi siano le condizioni per procedere all'adozione in casi particolari e sia accertato l'interesse del minore. Nel caso di specie l'adozione in casi particolari risultava impraticabile, in quanto, dopo anni di convivenza e di cura congiunta delle due bambine nate in Italia, tra le due donne si era creata una situazione conflittuale e alla madre intenzionale era stato precluso l'esercizio della responsabilità genitoriale.

La Corte costituzionale ha ravvisato una "preoccupante lacuna" dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi, in quanto non garantisce la permanenza dei legami affettivi e familiari con entrambi i genitori anche se non biologici. Ha ritenuto, tuttavia, di non poter

porre rimedio a questo vuoto di tutela, rinviando al legislatore l'individuazione, come già auspicato in passato, di un «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana» (sentenza n. 347 del 1998). La Corte costituzionale ha indicato, in via esemplificativa, gli ambiti entro cui, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe svolgersi l'intervento del legislatore per assicurare adeguata tutela ai minori: la riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento o l'introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione.

La seconda questione, sollevata dalla Cassazione, riguardava l'impossibilità di riconoscere in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso all'estero alla tecnica della maternità surrogata. Nel caso di specie il bambino in questione era nato in Canada da una donna nella quale era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana. Quest'ultimo si era sposato in Canada, con atto poi trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, con un altro uomo italiano, con il quale aveva condiviso il progetto genitoriale.

La Corte costituzionale ha anzitutto ribadito la ferma condanna della surrogazione di maternità, penalmente sanzionata dall'art. 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane." Essa comporta inoltre il rischio di sfruttamento della vulnerabilità delle donne che versano in situazione sociali ed economiche di disagio.

Tuttavia, la Corte ha osservato che la questione ora sottoposta alla sua attenzione è focalizzata sull'interesse superiore del bambino, nato mediante surrogazione di maternità, nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale o eterosessuale) che abbia condiviso il percorso genitoriale. In questa situazione l'interesse del minore è quello di "ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia", legami che sono parte integrante della sua identità. Questi interessi devono però essere bilanciati con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che è infatti vietata dalla legge e sanzionata penalmente.

Tale compito, secondo la Corte, spetta al legislatore il quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà individuare le soluzioni più idonee ad adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata e a realizzare il difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori.

Coronavirus: ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 62 del 13 marzo scorso il decreto-legge n. 30/2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

A distanza di pochi giorni dall'ultimo intervento contenuto nel D.P.C.M. del 2 marzo 2021, è stato quindi approvato un nuovo decreto, questa volta sotto forma di decreto-legge, per introdurre misure più restrittive. Oltre a stabilire la Zona rossa in tutta Italia per il fine settimana di Pasqua e l'alternanza tra zone arancioni e rosse per tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile 2021, il provvedimento prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
- per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Cittadini stranieri extracomunitari e proroga del permesso di soggiorno scaduto

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo scorso la legge n. 29/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Fra le misure previste, l'estensione ai cittadini stranieri extracomunitari con permesso scaduto di rinnovare il proprio documento di soggiorno entro il 30 aprile.

Come chiarito dall'Inps con il messaggio n. 895/2021, la proroga interessa anche i nulla osta per lavoro stagionale e la conversione del permesso di soggiorno per studio in quello per lavoro dipendente.

Il 30 aprile 2021 rileva altresì anche come termine ultimo per provvedere alla conversione dei permessi di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale e per la validità dei seguenti documenti:

documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale;

nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;

nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari.

Tutela dei figli di donne detenute

La II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati ha iniziato l'esame di una proposta di legge (n. 2298) che introduce alcune modifiche alla normativa penale al fine di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori. In particolare tale proposta mira ad evitare ai figli minori di sei anni il trauma della vita in carcere accanto alle loro madri detenute. A tal fine si prevede anzitutto il divieto di carcerazione per esigenze cautelari per la donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente (ovvero per il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole). Inoltre, viene innalzata a tre anni (oggi è un anno) la soglia di età del minore al di sotto della quale è stabilito il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena e si prevede il differimento facoltativo della pena nel caso in cui il minore abbia un'età compresa tra tre e sei anni. In entrambi i casi, solo ove sussista il concreto pericolo della commissione di delitti, il giudice può disporre che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta o in istituti di custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Al riguardo si segnala che, al fine di valorizzare l'esperienza delle case famiglie protette, è stato approvato un emendamento alla Legge di bilancio che prevede la creazione di un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, per finanziare la creazione di nuove case famiglia protette.

Rigenerazione urbana dei Comuni e riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 il Dpcm del 21 gennaio scorso concernente l'"Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale". Il testo finanzia interventi triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità (per il primo triennio 2021-2023) al fine di richiedere i contributi. E' possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del

decoro urbano (compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati).

I comuni possono fare domanda per uno o più interventi con dei limiti in base al numero di abitanti.

Le amministrazioni interessate hanno tempo fino al 4 giugno 2021 per presentare le richieste. L'accesso ai benefici avviene fino ad esaurimento delle risorse. Per domande superiori alle risorse avranno priorità quelle con l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) più alto. Entro i primi giorni di agosto 2021 il Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero delle Infrastrutture, determinerà l'ammontare del contributo.